

Roma

00187|Piazza dei Santi Apostoli 66
Tel. +39 06 88803800
segreteria.roma@leoassociati.it

Milano

20129|Viale Bianca Maria 24
Tel. +39 02 087246000
segreteria.milano@leoassociati.it

Trento

38121|Viale del Brennero 139
Tel. +39 04 611412179
segreteria.trento@leoassociati.it

LA «NUOVA» RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Aspetti fiscali e modalità operative

Prof. Avv. Maurizio Leo

22 gennaio 2021

Agenda

- La “nuova” rivalutazione del Decreto Agosto 2020: profili applicativi e novità rispetto al passato.
- L’opzione per il riallineamento: le recenti modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021.
- Profili valutativi e contabili.
- La rivalutazione delle partecipazioni di controllo e di collegamento.

PREMESSA

- La **prima edizione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** fu introdotta dalla **legge n. 342 del 2000** → l'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei cespiti rivalutati era, all'epoca, pari al **19 per cento** per i beni ammortizzabili e al **15 per cento** per i beni non ammortizzabili.
- La rivalutazione ha, poi, costantemente formato oggetto di riproposizione in molte delle leggi finanziarie e di bilancio che si sono succedute nel tempo, riaprendo i termini (e **modificando**, in alcuni casi, **l'aliquota** dell'imposizione sostitutiva), fino all'ultima versione contenuta nell'art. 1, comma 696, della legge n. 160 del 2019 (**Legge di bilancio 2020**), avente ad oggetto i beni risultanti dal bilancio 2018.

La nuova rivalutazione del Decreto Agosto



Il D.L. n. 104 del 2020 (**Decreto Agosto**), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, ha apportato importanti e vantaggiose modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa (esclusi i beni-merce) e delle partecipazioni di controllo e collegamento, **umentandone la convenienza e il grado di flessibilità applicativa.**



Principali novità

- ✓ possibilità di attribuire **rilevanza solo civilistica** alla rivalutazione (senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva);
- ✓ **significativa riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva** per il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori al **3 per cento** (per beni ammortizzabili e non);
- ✓ possibilità di **rivalutare anche singoli beni** senza dover rispettare il previgente vincolo della rivalutazione per «categorie omogenee»;
- ✓ **immediato riconoscimento degli effetti fiscali** della rivalutazione già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ad esempio in relazione alla deduzione dell'ammortamento (dei maggiori valori).
 - ✓ per le **eventuali plusvalenze** derivanti da operazioni realizzative il maggior valore rileva, invece, dopo un periodo di moratoria triennale.

Le altre concomitanti norme di rivalutazione nei decreti coronavirus



1. La proroga della rivalutazione disciplinata dalla Legge di bilancio 2020

L'art. 12-ter del D.L. n. 23 del 2020 (“Decreto Liquidità”) ha prorogato la rivalutazione della Legge di bilancio 2020, estendendo la facoltà di esercitarla, alternativamente, nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, per i beni posseduti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

- N.B.**
- rivalutazione nel bilancio 2020 → l'art. 12-ter è da ritenersi implicitamente abrogato dalla *lex posterior*.
 - rivalutazioni effettuabili nei bilanci 2021 e 2022 → si applica l'art. 12-ter.

2. La rivalutazione gratuita per le imprese dei settori alberghiero e termale

L'art. 6-bis del medesimo Decreto Liquidità ha introdotto una norma speciale di rivalutazione gratuita, con rilevanza anche fiscale, dei beni e delle partecipazioni, per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, da effettuarsi in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 → **norma in attesa di chiarimenti in ordine all'individuazione dei soggetti interessati.**

3. Norma speciale di rivalutazione per le cooperative agricole

L'art. 136-bis del D.L. n. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio”) consente alle cooperative agricole e ai loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici, di rivalutare i beni senza assolvimento di imposte sostitutive fino a concorrenza del 70% delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito imponibile a norma dell'art. 84 del TUIR.

La rivalutazione dei beni e delle partecipazioni ai tempi del COVID – la ratio dell'intervento legislativo



- Sul piano della *ratio legis*, il recente proliferare delle norme di rivalutazione si giustifica in funzione della volontà di favorire il **rafforzamento patrimoniale delle imprese**, offrendo un possibile “scudo” dalle perdite eventualmente registrate nel 2020 a causa della pandemia.
 - La rivalutazione consente, infatti, l’emersione dei plusvalori latenti negli *asset* e, dunque, l’iscrizione di un patrimonio netto più alto, corrispondente al reale valore economico degli *asset* rivalutati, mediante iscrizione della specifica riserva destinata ad accogliere i maggiori valori dell’attivo. Riserva, questa, liberamente utilizzabile a copertura di eventuali perdite di esercizio.
- L’opzione per la rivalutazione, seppure in modo più efficace, affronta le stesse tematiche già oggetto dell’art. 6 del Decreto Liquidità, che ha temporaneamente sospeso dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, l’applicazione degli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. (in relazione agli obblighi di ricapitalizzazione previsti in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale o di riduzione del capitale stesso al di sotto del minimo legale).

LA «NUOVA» RIVALUTAZIONE DEL DECRETO AGOSTO

CHI
può rivalutare

L'ambito applicativo soggettivo



- L'art. 110 del Decreto Agosto non ha modificato l'ambito applicativo soggettivo della rivalutazione.
- Come per le precedenti edizioni dell'istituto, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
 - i soggetti *IAS-adopter* possono, tuttavia, procedere al riallineamento di eventuali maggiori valori civili rispetto ai corrispondenti valori fiscali dei beni, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000.
- Il richiamo nel Decreto Agosto all'art. 15 della legge n. 342 del 2000, implica la possibilità di rivalutare anche per le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i non residenti con stabile organizzazione in Italia.

(segue schema di riepilogo)

Soggetti ammessi alla rivalutazione dei beni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E del 2017)

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato

società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato

società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato

persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa secondo quanto previsto dall'articolo 55 del TUIR, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata

società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati

enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata

società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

1. Affitto o usufrutto di azienda

- Se non è stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. → la rivalutazione può essere eseguita solo dall'affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti.
 - Al termine dell'affitto/usufrutto, l'azienda sarà trasferita al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, sempre che quest'ultima non sia stata già utilizzata o distribuita.
- Nella diversa ipotesi in cui le parti, derogando all'art. 2561 c.c., abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest'ultimo.

2. Conferimento, fusione, scissione

- **Conferimento effettuato in neutralità fiscale nel periodo d'imposta del bilancio di rivalutazione** → in applicazione del principio di continuità del possesso aziendale tra conferente e conferitario, quest'ultimo conferitario può rivalutare i beni oggetto di conferimento anche se gli stessi figuravano iscritti nel bilancio del conferente dell'esercizio antecedente.
- Conclusioni analoghe valgono nell'ipotesi di **fusione o scissione**.

**COSA
si può rivalutare**

L'ambito applicativo oggettivo (1/2)



L'art. 110 **non ha modificato**, neppure, l'ambito applicativo oggettivo della rivalutazione → sono rivalutabili, pertanto, i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000, ovvero:

- **i beni materiali e immateriali** (marchi, brevetti, etc.), **con esclusione** di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (immobili merce iscritti nell'attivo circolante);
- le **partecipazioni** in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie (vedi *infra*).

Non possono, invece, **essere rivalutate** le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l'avviamento e le spese ad utilità pluriennale (spese di impianto, ampliamento e sviluppo), le partecipazioni non di controllo o collegamento *ex art. 2359 c.c.*, nonché le partecipazioni non immobilizzate.

N.B. Deve trattarsi di beni già esistenti nel bilancio antecedente a quello di riferimento per la rivalutazione

- Possono essere oggetto di rivalutazione, nel bilancio 2020, anche le **immobilizzazioni in corso** e i beni materiali e immateriali **completamente ammortizzati** (*cfr.* documento interpretativo 7/2020 dell'OIC).
- N.B.**
- Con riferimento alle **immobilizzazioni immateriali**, la rivalutazione sembrerebbe possibile anche se esse non sono iscritte in bilancio: per esempio, un marchio o un brevetto possono essere rivalutati **se tutelati in base alle leggi vigenti**, anche se i relativi costi, a volte d'importo minimo, sono stati al tempo imputati a conto economico.

PERCHÈ
rivalutare ora

Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva



- Il Decreto Agosto ha ridotto al **3 per cento** l'aliquota dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore senza distinzione fra beni ammortizzabili e non → le ultime aliquote (Legge di bilancio 2020), erano pari al 12 e al 10 per cento rispettivamente per i beni ammortizzabili e non.
- È possibile versare la sostitutiva in un massimo di **tre rate annuali**, di cui la prima da pagare entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i soggetti «solari», entro giugno 2021), e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi (per i soggetti «solari», entro giugno 2022 e 2023).

N.B.

Nella circolare n. 14/2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione **si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi** dei maggiori valori rivalutati → l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione; in tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo.



Non perfettamente chiaro il coordinamento tra la rivalutazione del Decreto Agosto e le precedenti edizioni della rivalutazione.

Possibilità di attribuire rilevanza solo civilistica alla rivalutazione




- La rivalutazione prevista dal Decreto Agosto segue l'impostazione di quella al tempo dettata per i soli immobili introdotta dal D.L. n. 185 del 2008, consentendo la **scelta** tra opzione solo **bilancistica** e opzione anche **fiscale** → in altri termini, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata all'assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva.
- Qualora si opti per il mancato assolvimento della sostitutiva dovrà procedersi alla rilevazione della corrispondente fiscalità differita passiva, a decurtazione della riserva iscritta nel patrimonio netto (*cfr.* OIC n. 25).

Possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene



- Come chiarito nella Relazione Illustrativa, la rivalutazione può essere effettuata **per ciascun asset distintamente (ovviamente rientrante tra quelli rivalutabili)**, senza necessità di dover rispettare il vincolo della «categoria omogenea» previsto dall'art. 4 del D.M. n. 162 del 2001.
- Il predetto art. 4, con riferimento agli **immobili** individuava le seguenti **categorie** omogenee:
 - aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
 - aree non fabbricabili;
 - fabbricati non strumentali;
 - fabbricati strumentali per natura;
 - fabbricati strumentali per destinazione.



Dovrebbe essere possibile, anche alla luce di tale novità normativa, rivalutare gli immobili strumentali (beni ammortizzabili) separatamente dall'area sottostante (non ammortizzabile fiscalmente), come peraltro era stato già affermato dall'Agenzia delle entrate, in vigenza del pregresso limite delle categorie omogenee.

Immediato riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva



- I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta successivo a quello del bilancio di rivalutazione, in particolare ai fini di:
 - ✓ deducibilità degli ammortamenti (**ma non dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti in corso** che restano ancorati al costo effettivo sostenuto per l'acquisizione dei cespiti);
 - ✓ determinazione del *plafond* delle spese di manutenzione, riparazione etc., di cui all'art. 102, comma 6, del TUIR;
 - ✓ disciplina relativa alle società non operative di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Conferma del periodo di moratoria per le plusvalenze da operazioni realizzative

Ai soli fini della quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo dei beni rivalutati (*i.e.*, cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore), il maggior valore fiscale s'intende riconosciuto solamente dopo un periodo di moratoria triennale (*i.e.*, dalla data successiva a quella d'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita) → ciò dovrebbe valere anche per l'individuazione dei costi fiscalmente rilevanti dei beni per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a *entry tax* in caso di opzione per il regime SIIQ.

La decorrenza degli effetti fiscali per i soggetti «solari»



Rivalutazione Legge di bilancio 2020		
Bilancio di rivalutazione (soggetti solari)	Effetti fiscali «generali»	Rilevanza plusvalenze e minusvalenze
2019	2022	1° gennaio 2023
2020	2023	1° gennaio 2024
2021	2024	1° gennaio 2025

Rivalutazione Decreto Agosto		
Bilancio di rivalutazione (soggetti solari)	Effetti fiscali «generali»	Rilevanza plusvalenze e minusvalenze
2020	2021	1° gennaio 2024

**COME
rivalutare**

A seguito della rivalutazione civilistica di un bene per euro 100, la rilevazione contabile è la seguente:

maggior valore bene rivalutato	a	riserva di rivalutazione	100	100
--------------------------------	---	--------------------------	-----	-----

attivo s/p	passivo s/p
bene rivalutato euro 100	A.III “Riserva di rivalutazione” euro 100

A seguito della rilevanza fiscale della rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva, la registrazione contabile è la seguente:


riserva di rivalutazione	a	debiti tributari	3	3
--------------------------	---	------------------	---	---

attivo s/p	passivo s/p
bene rivalutato euro 100	A.III “Riserva di rivalutazione” euro 97
	D.12 “Debiti tributari” euro 3

Saldo di rivalutazione non affrancato



- Per le imprese che optano per la **rilevanza fiscale** dei beni rivalutati, il saldo attivo di rivalutazione dà luogo a una **riserva in sospensione d'imposta** tassabile in caso di distribuzione, sicché, qualora si procedesse alla attribuzione ai soci, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 5, della legge n. 342 del 2000 (a cui il Decreto Agosto rimanda):
 - le **somme attribuite** concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della società che dei soci, risultando, per questi ultimi, imponibili a norma degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR, ovvero quali dividendi.



In tema di **utilizzo della riserva** generata da una rivalutazione che assume anche rilevanza fiscale, si evidenzia l'interpretazione restrittiva assunta dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 316/2019, per cui l'imputazione di un disavanzo di fusione (da annullamento) a riduzione del saldo da rivalutazione comporterebbe il concorso alla formazione del reddito di quest'ultimo.

Affrancamento del saldo di rivalutazione



- In linea di continuità rispetto alle precedenti edizioni della rivalutazione, è riconosciuta la possibilità, per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei beni rivalutati, di affrancare la riserva in sospensione d'imposta tramite il versamento di un'ulteriore **imposta sostitutiva del 10 per cento**.
- Poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio dovrà assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi percepiti (*cf.* circolare n. 11/2009).
 - Per le **società di capitali**, l'affrancamento fa venir meno la necessità di pagare il «conguaglio» d'imposta all'atto della distribuzione del saldo attivo, mentre i soci rimangono tenuti a tassare il saldo attivo ricevuto alla stregua di un dividendo, al pari di quanto avviene all'atto della distribuzione del saldo non affrancato.
 - Diversamente, per le **società di persone** l'affrancamento determina un incremento del costo fiscale della partecipazione del socio, poi ridotto in misura corrispondente all'atto della distribuzione. In questo caso l'affrancamento esaurisce ogni obbligo tributario, con la possibilità di distribuire al socio la riserva senza più oneri a carico di quest'ultimo.
- Per i soggetti in contabilità semplificata, invece, come statuito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 5/2001, non si applicano le norme che disciplinano il saldo attivo di rivalutazione, essendo quest'ultimo un valore legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio → per questi soggetti, dunque, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

OPZIONE
per il *rialign*

- L'art. 110, comma 8, del Decreto Agosto, richiamando l'art. 14 della già citata legge n. 342 del 2000, ha riaperto i termini per il **riallineamento**, ai fini fiscali, dei maggiori valori civilistici presenti sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, che in quello successivo (cd. *realign*) → Dunque, l'opzione interesserà il bilancio 2020, ma andrà esercitata nella dichiarazione relativa a tale ultima annualità (da presentare nel corso del 2021).
- L'opzione del *realign*, esercitabile anche dai soggetti *IAS-adopter* (differentemente dall'istituto generale della rivalutazione), può consentire di **riassorbire** i disallineamenti esistenti e non ancora riassorbiti tra valori civilistici e fiscali che discendono ad esempio da pregresse **operazioni straordinarie in neutralità fiscale** o da **precedenti rivalutazioni prive di rilevanza fiscale** (come quella degli immobili prevista dal D.L. n. 185 del 2008).

- L'art. 1, comma 83, della **Legge di bilancio 2021**, ha previsto la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali **dell'avviamento e delle altre attività immateriali** a norma dell'art. 110 del Decreto Agosto, con imposizione sostitutiva, quindi, pari al 3%.
 - tecnicamente, la norma va ad inserire nell'art. 110 citato il nuovo comma 8-*bis*, il quale specifica che all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 si applicano le norme dell'art. 14 della L. n. 342 del 2000.
- La *ratio* dell'intervento normativo deriva dalla formulazione dell'art. 10 del medesimo DM n. 162 del 2001, secondo cui il regime del riallineamento riguarda i soli beni per i quali è consentita la rivalutazione → La nuova norma si pone, quindi, in deroga a questa previsione generale, consentendo il riallineamento anche per l'avviamento e le “altre attività immateriali”, locuzione quest'ultima che dovrebbe quindi ricomprendere la generalità dei costi pluriennali.

N.B. → il rimando posto dal nuovo art. 110, comma 8-*bis*, del Decreto Agosto all'art. 14 della L. n. 342 del 2000 limita i benefici al riallineamento dei valori civili e fiscali, **escludendo** quindi che avviamento e altri costi pluriennali iscritti in bilancio possano essere oggetto di **rivalutazione**.

Riallineamento dei valori contabili e fiscali (3/4)



- Il *realign* è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del **3 per cento** e comporta il **rilascio delle imposte differite passive** iscritte a fronte della differenza dei valori civili e fiscali già presenti in bilancio.
- A fronte dell'eliminazione del fondo imposte differite viene rilevato un **provento da contabilizzare nel conto economico alla voce 20)** e, contestualmente, **alla medesima voce 20) di conto economico** va rilevato un **costo per l'imposta sostitutiva** come contropartita della rilevazione del debito tributario → il rilascio del fondo imposte differite **dovrebbe avvenire nel 2020** (anche se ad avviso di alcuni tale rilascio dovrebbe essere effettuato nel 2021).
- Il riallineamento opera con la **stessa decorrenza temporale della rivalutazione** ma, a differenza di quest'ultima, deve essere effettuato **per l'intero differenziale esistente** tra valore civile e valore fiscale del bene interessato, non essendo consentito riallineare valori intermedi.
- Il riallineamento può essere utilizzato **anche congiuntamente alla rivalutazione del bene**, giacché con esso si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si realizza l'ulteriore incremento del contabile (ed eventualmente fiscale).

- Giacché in presenza di riallineamento il patrimonio contabile dovrebbe già riflettere il maggior valore dei beni, per l'importo corrispondente ai maggiori valori così riconosciuti fiscalmente (al netto dell'imposta sostitutiva del 3 per cento), **deve essere vincolata un'apposita riserva - prelevata da quelle già esistenti nel bilancio nel quale viene effettuato il riallineamento** per un importo corrispondente allo stesso - a cui si applica il **regime di sospensione d'imposta** e che può essere **affrancata** negli stessi modi previsti per la rivalutazione → pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento.
- In caso di incapienza o di assenza di riserve è **possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale** poiché l'imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione di imposta.
- Diversamente, non sarà possibile effettuare il riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettuerà il riallineamento non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare → **è dubbio se si possa vincolare l'utile relativo al bilancio 2020**, anche a fronte del rilascio delle imposte differite passive.

QUANDO
effettuare la rivalutazione

Profilo temporale della rivalutazione



- Quanto al **profilo temporale**, l'art. 110 del Decreto Agosto, nella formulazione in vigore prima della sua conversione in legge, si limitava a precisare che per tutti i soggetti legittimati, la rivalutazione dovesse riguardare beni rilevanti risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e intervenire nel bilancio dell'esercizio successivo (*i.e.*, quello in corso a fine 2020).
- In sede di conversione, però, tale impostazione è rimasta inalterata per i soli **soggetti “solari”**.
- Per le imprese **non “solari”**, invece, con la conversione del Decreto Agosto, è stato inserito un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 110, secondo cui *“Le imprese che hanno l'esercizio **non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente”***.

Condizioni per l'anticipazione del bilancio di rivalutazione



- 1.** esercizio non coincidente con l'anno solare;
- 2.** mancata approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Agosto (13 ottobre 2020);
- 3.** possesso dei beni/partecipazioni da rivalutare al termine dell'esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Ragioni e interpretazione dell'anticipazione del bilancio di rivalutazione



- La modifica apportata in sede di conversione, per i soggetti «non solari», appare **in linea con la *ratio* della rivalutazione** → essi possono «anticipare» la rivalutazione nell'approvando bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, essendo quello che si assume maggiormente interessato dagli effetti negativi della crisi epidemiologica da COVID-19.
- La formulazione della disposizione lascia intendere che i soggetti «non solari» “*possono*” anticipare la rivalutazione nel bilancio del periodo d'imposta in corso a fine 2019 e, in alternativa, esercitare la medesima opzione nel bilancio successivo → tale conclusione oltre ad essere pienamente conforme con la **lettera della norma** restituisce, altresì, l'interpretazione più coerente al **canone di razionalità** (l'«anticipazione» prevista per i «non solari» solo in sede di conversione, a metà ottobre, potrebbe altrimenti mettere in seria difficoltà molte imprese allo stato alle prese con l'approvazione del bilancio a cavallo dell'esercizio in corso a fine 2019).

QUANDO EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE

SOGGETTI "SOLARI"		POSSIBILITA' PER I SOGGETTI "NON SOLARI"	
Bilancio di possesso del bene	Bilancio di rivalutazione	Bilancio di possesso del bene	Bilancio di rivalutazione
Bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020	Bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020	Bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019	Bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019

PROFILI valutativi e contabili

Profili civilistici (1/2)



- L'art. 110 del Decreto Agosto permette alle imprese, in **deroga all'art. 2426 del codice civile** (e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia), di rivalutare gratuitamente singoli beni d'impresa con conseguente imputazione del saldo attivo di rivalutazione a **riserva del patrimonio netto** (alla voce A.III "*Riserva di rivalutazione*").
- Come stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge n. 342 del 2000, il valore attribuito a seguito della rivalutazione non può eccedere il «**valore economico**» dei beni/partecipazioni rivalutati, dato dal loro «**valore corrente**» (determinato in base alle quotazioni di mercato) o dal loro «**valore interno**».

« ... non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri»
- È possibile effettuare la rivalutazione anche sulla base di un **importo intermedio** tra il valore economico del bene (limite massimo) e quello storico (al netto del fondo di ammortamento dopo lo stanziamento della quota ordinaria dell'esercizio in cui avviene la rivalutazione).

- I criteri di valorizzazione dei beni possono essere **differenziati per ogni singolo elemento attivo oggetto dell'opzione**, non essendo più operante il vincolo delle «categorie omogenee».
- Ai fini della rivalutazione, gli **amministratori** devono:
 1. indicare nella **relazione al bilancio** i criteri utilizzati per rivalutare i beni, nonché attestare che il valore rivalutato iscritto in bilancio non eccede il valore attribuibile ai beni in base ai criteri sopra esposti → In assenza di un valore di mercato, può essere assai opportuno acquisire una perizia per dimostrare il valore economico del bene;
 2. annotare la rivalutazione effettuata nell'inventario e nella nota integrativa al bilancio, anche indicando nell'inventario il costo originario del bene rivalutato, nonché le precedenti rivalutazioni eventualmente effettuate (in base a pregresse leggi speciali).
- In relazione a ciò, è previsto un **ruolo di controllo del Collegio Sindacale**.

Modalità di rivalutazione



Come indicato dall'art. 5 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162 la rivalutazione può essere eseguita, alternativamente, tramite:

1. la **rivalutazione del solo costo storico** (valore lordo),
 - a. con conseguente allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure
 - b. mantenendo inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite, qualora si incrementa il coefficiente d'ammortamento → in tale ultimo caso, le imprese stanzeranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa; il maggior coefficiente civilistico potrebbe non coincidere con quello fiscale massimo;
2. la **rivalutazione del costo storico** (valore lordo) e del **relativo fondo di ammortamento**, mantenendo così inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento;
3. la **riduzione del fondo di ammortamento**, con lo stanziamento di ammortamenti annuali futuri su un costo (lordo) analogo a quello originario → si producono effetti analoghi al caso sub 1.

Modalità di rivalutazione - esempi

IPOTESI

Valore contabile lordo=100

Fondo ammortamento = 80

Valore contabile netto = 20

Aliquota di ammortamento = 10 %

Periodo residuo di ammortamento = 2 anni

Valore Economico = 70 (maggior valore di 50 rispetto all'attuale valore netto di bilancio)

1. Rivalutazione del solo costo storico

Nuovo valore lordo =100+50= 150

Fondo di ammortamento = 80

Nuovo valore contabile netto = 70

CASO A): stessa aliquota attuale di ammortamento (10%)

Ammortamento annuo = 15 → maggior periodo residuo di ammortamento pari a 5 anni

CASO B): diversa aliquota di ammortamento (es. 23,33%)

Ammortamento annuo = 35 → stesso periodo residuo di ammortamento di 2 anni

Modalità di rivalutazione - esempi

2. Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento

Coefficiente di rivalutazione = $50/20 = 2,5$

Maggior valore contabile lordo = $100 \times 2,5 = 250$

Maggior fondo di ammortamento = $80 \times 2,5 = 200$

Nuovo valore contabile lordo rivalutato = $100 + 250 = 350$

Nuovo fondo di ammortamento rivalutato = $80 + 200 = 280$

Nuovo valore contabile netto rivalutato = 70

Ammortamento annuo con attuale aliquota (10%) = 35

Periodo di ammortamento residuo con attuale aliquota = 2 anni

3. Rivalutazione del solo fondo ammortamento

Valore contabile lordo = 100

Nuovo fondo di ammortamento = $80 - 50 = 30$

Nuovo valore contabile netto = $100 - 30 = 70$

CASO A): stessa aliquota attuale di ammortamento (10%)

Ammortamento annuo = 10 → maggior periodo residuo di ammortamento pari a 7 anni

CASO B): diversa aliquota di ammortamento (es. 35%)

Ammortamento annuo = 35 → stesso periodo residuo di ammortamento di 2 anni

Modalità di rivalutazione



- Dal punto di vista dei principi di redazione del bilancio occorrerà riferirsi ai principi **OIC 16** (§ 74 e seguenti) e **OIC 24** (da § 79) che, in tema di immobilizzazioni materiali e immateriali, prevedono che la rivalutazione – possibile soltanto nei casi consentiti dalla legge – debba essere improntata al **principio generale di rappresentazione veritiera e corretta** del bilancio, con individuazione di un valore massimo pari al valore recuperabile dall'immobilizzazione stessa.



Nel caso emerga negli esercizi successivi che il valore rivalutato eccede il valore recuperabile occorrerà procedere a **svalutazione**.

- La rivalutazione dei beni **non comporta di per sé una modifica della vita utile** → resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili nazionali di riferimento, di aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un **mutamento delle condizioni originarie di stima della stessa** (OIC 16 e 24, Documento interpretativo n. 5/2019; Documento interpretativo n. 7/2020, attualmente in consultazione).

Utilizzo del saldo di rivalutazione



- Quanto al potenziale utilizzo del saldo attivo di rivalutazione (iscritto a riserva di patrimonio netto), ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 342 del 2000, quest'ultimo può essere:
 - a) **imputato a capitale**, previa delibera dell'assemblea straordinaria;
 - b) **distribuito ai soci** (in questo caso, la relativa delibera può essere eseguita dopo 90 giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle imprese, a condizione che entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione);
 - c) **utilizzato a copertura delle perdite** (in questo caso, non si possono distribuire utili sino a quando la riserva non sia stata reintegrata o ridotta con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria).

- Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale non siano riconosciuti anche ai fini fiscali, la rivalutazione determinerà l'insorgenza di una **differenza temporanea** tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore fiscale.
- Come espressamente stabilito dal principio contabile OIC 25, la società, alla data della rivalutazione, dovrà rilevare delle **imposte differite** (IRES e IRAP) direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.
- Negli esercizi successivi, le imposte differite saranno **riversate** a conto economico in corrispondenza dei vari *reversal* (*i.e.*, ammortamento, cessione del bene, successiva riduzione per perdita di valore).

- Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, tramite pagamento dell'imposta sostitutiva del 3 per cento, non sorge alcuna differenza temporanea all'atto della rivalutazione.
- I maggiori valori iscritti nell'attivo assumono rilevanza fiscale, ai fini dell'ammortamento, dall'esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è effettuata → non si determinano differenze temporanee dovute ad un diverso ammontare civilistico/fiscale.
- La necessità di rilevare in bilancio delle imposte anticipate potrebbe sorgere nel caso di operazioni realizzative sui beni rivalutati effettuate in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione, in virtù del periodo di moratoria fiscale previsto dalla normativa in commento → l'iscrizione delle imposte anticipate dipenderà dall'eventualità che il bene venga ceduto prima del periodo di moratoria fiscale triennale (che, peraltro, dovrebbe trovare conforto nella scelta stessa di rivalutare fiscalmente pagando l'imposta sostitutiva).

Il saldo di rivalutazione - fiscalità differita



- Per le imprese che optano per la rilevanza fiscale dei beni rivalutati, il saldo attivo di rivalutazione costituisce **una riserva in sospensione d'imposta** che può essere **affrancata**, ai fini fiscali, in tutto o in parte, con il versamento dell'imposta sostitutiva del **10 per cento**.
- Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, il regime di sospensione d'imposta cui è sottoposta determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale, rendendosi necessaria l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale).
 - Tuttavia, come disposto dal principio contabile OIC n. 25, non dovranno essere rilevate in bilancio imposte differite in relazione alla riserva in sospensione d'imposta, se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

L'opzione per il riallineamento – profili contabili




- Il *realign* è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del **3 per cento** e comporta il **rilascio delle imposte differite passive** iscritte a fronte della differenza dei valori civili e fiscali già presenti in bilancio.
- A fronte dell'eliminazione del fondo imposte differite viene rilevato un **provento da contabilizzare nel conto economico alla voce 20)** e, contestualmente, **alla medesima voce 20) di conto economico** va rilevato un **costo per l'imposta sostitutiva** come contropartita della rilevazione del debito tributario → il rilascio del fondo imposte differite **dovrebbe avvenire nel 2020** (anche se ad avviso di alcuni tale rilascio dovrebbe essere effettuato nel 2021).

**LA RIVALUTAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
E DI COLLEGAMENTO**

Perimetro oggettivo



- **Rientrano** nel perimetro oggettivo di applicazione della rivalutazione anche le partecipazioni di controllo e di collegamento *ex art. 2359 c.c.*, iscritte in bilancio tra le **immobilizzazioni finanziarie**.



Art. 2359 c.c. - Società controllate e società collegate

«Sono considerate **società controllate**:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

*Sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati».*



Art. 2424-bis, comma 2, c.c.: “Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni”.

Equity method (metodo del patrimonio netto)



- In bilancio, le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al costo, secondo l'*equity method*, ovvero per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata risultante dall'ultimo bilancio della stessa → può derivarne una rivalutazione o svalutazione.
- Le **plusvalenze** derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una **riserva non distribuibile**.
- L'**utile** o la **perdita** d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante, per la sua quota di pertinenza, nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.

IRRILEVANZA
FISCALE EX
ART. 110 DEL
TUIR

N.B. L'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c. stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro → vincolo applicazione continuativa dell'*equity method*.

Rivalutazione delle partecipazioni ed equity method



- Un'impresa può avere interesse ad applicare la disciplina rivalutativa rispetto all'applicazione dell'*equity method* e anche qualora già adotti tale metodo di rilevazione contabile delle partecipazioni di controllo/collegamento, se il valore economico delle partecipazioni possedute, risulta più elevato di quello espresso dalla frazione del relativo patrimonio netto contabile.



- La disciplina della rivalutazione consente di dare anche **riconoscimento fiscale** ai maggior valori attribuiti civilisticamente tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3 per cento → resta ferma la facoltà di affrancare fiscalmente eventuali differenze tra valori civili e fiscali già esistenti in bilancio proprio in ragione dell'applicazione dell'*equity method* (**opzione per il *realign***), **congiuntamente o disgiuntamente** all'opzione per l'emersione del maggior valore conseguente al più elevato patrimonio netto economico della partecipata rispetto a quello contabile.
- L'impresa che si avvale dell'istituto della rivalutazione delle partecipazioni dovrà **abbandonare** profuturo il criterio dell'*equity method*, con un cambiamento di criterio di valutazione che trova giustificazione nel carattere eccezionale dell'ipotesi in esame, prevista dalla legge (ASSONIME, circolare n. 13 del 2001).

- Alla luce dell'**eliminazione del vincolo delle «categorie omogenee»** previsto dalle precedenti edizioni della rivalutazione, si ritiene oggi possibile rivalutare anche solo **una parte di un pacchetto titoli emessi** dal medesimo soggetto e con le stesse caratteristiche, ad esempio solo una parte delle partecipazioni di controllo detenute in una stessa società partecipata, purché – deve ritenersi - tale pacchetto integri la condizione di controllo/collegamento prevista dall'art. 2359 c.c.
→ **in attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria**
 - Nell'ambito delle precedenti edizioni della rivalutazione, invece, occorreva far riferimento al D.M. n. 162 del 2001, considerando appartenenti alla medesima «categoria omogenea» (e, dunque, da rivalutare contestualmente), tutti i **titoli e le partecipazioni non azionarie emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche** (azioni ordinarie, speciali, etc.).
- E' invece rimasta immutata la condizione di **ininterrotto possesso** delle partecipazioni e **ininterrotta integrazione della condizione di controllo/collegamento** tra la data del bilancio antecedente a quello di rivalutazione e quella di quest'ultimo bilancio.

Criteria per valutazione di convenienza della rivalutazione fiscale delle partecipazioni



Applicazione del regime PEX


In relazione alla convenienza nel rivalutare fiscalmente le partecipazioni di controllo/collegamento, per le società di capitali, le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni sono esenti da tassazione nella misura del 95 per cento ed eventuali minusvalenze sono corrispondentemente indeducibili, qualora trattasi di partecipazioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (c.d. “**regime PEX**”) → tassazione effettiva 1,20 per cento (*i.e.* il 24 per cento del 5 per cento).

Tempistica di ipotizzata cessione

La convenienza dipende anche dalla volontà prospettica di cedere le partecipazioni rivalutate non prima del periodo di moratoria triennale previsto per la rilevanza fiscale della rivalutazione a fini realizzativi.

Al ricorrere dei predetti requisiti PEX viene meno la convenienza fiscale della rivalutazione delle partecipazioni, la quale implicherebbe un'imposta sostitutiva (3 per cento) più elevata delle plusvalenze in regime PEX (1,2 per cento).

Requisiti applicazione PEX



Roma

00187|Piazza dei Santi Apostoli 66
Tel. +39 06 88803800
segreteria.roma@leoassociati.it

Milano

20129|Viale Bianca Maria 24
Tel. +39 02 087246000
segreteria.milano@leoassociati.it

Trento

38121|Viale del Brennero 139
Tel. +39 04 611412179
segreteria.trento@leoassociati.it

LA LEO ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.leoassociati.it